United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

Le città tardo barocche del Val di Noto iscritto nella Lista del patrimonio mondiale nel 2002

Uno dei Borghi più belli d'Italia

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

C.F. 00243240876

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 27/04/2021

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Istituzione del Garante dei Diritti per l' Infanzia e l'Adolescenza

1. Nell'ambito del Comune di Militello in Val di Catania è istituito il Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza (di seguito denominato "Garante") che esercita le funzioni contemplate dal presente Regolamento.

Articolo 2
Nomina e durata

1. Il Sindaco nomina il Garante, previa pubblicazione di un avviso pubblico, scegliendolo tra le persone residenti nel Comune di Militello in Val di Catania ed in subordine tra le persone residenti nei Comuni del Distretto socio sanitario D20, persona d'indiscussa moralità e di comprovata esperienza e competenza nelle discipline relative alla tutela dei diritti umani, dei diritti dei minori e della famiglia, nonché nel campo delle attività sociali, educative e psico-sociali. E' necessario il possesso dei requisiti richiesti per la nomina a Consigliere Comunale.

2. E' titolo preferenziale per la nomina il certificato di Laurea.

3. Il Garante resta in carica per 3 anni e opera in regime di *prorogatio* secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

4. Il Garante è revocato dal Sindaco qualora sussistano gravi motivi che impediscono il regolare svolgimento dell'incarico conferito.

5. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della gestione di enti pubblici o privati operanti in ambito sociale, educativo o socio-sanitario. È esclusa, altresì, la nomina nei confronti del coniuge, degli ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

Articolo 3
Compiti del Garante

1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata. Non è sottoposto a controlli di tipo gerarchico o funzionale e a vincoli di subordinazione.

2. Le funzioni attribuite al Garante sono di seguito riportate:
a. vigilare l'applicazione e il rispetto, in ambito comunale, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo, recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, della Legge n. 112 del 12 luglio 2011, della Legge Regionale n.47 del 10 agosto

2012 e delle altre Convenzioni Internazionali e delle altre norme interne in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Militello.

b. Contribuire a garantire il rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione tenendo conto dei "quattro principi fondamentali" in essa previsti:
non discriminazione (art. 2): i diritti previsti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori "senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza";
migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni relative al fanciullo, il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;
diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): deve essere riconosciuto il diritto alla vita e devono esseri garantiti la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni;
partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12): il fanciullo capace di discernimento ha il diritto di esprimere liberamente su ogni questione che lo interessa la propria opinione che viene presa in debita considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
A tal fine, si deve dare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura che lo riguarda.

c. Promuovere azioni volte a diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel Comune di Militello e a garantirne la centralità nell' assetto sociale.

d. Promuovere la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti, a livello individuale e collettivo, in qualsiasi decisione li riguardino direttamente o indirettamente.

e. Ascoltare i bambini e gli adolescenti che chiedano di incontrarlo, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi affinchè le loro istanze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione e sottoposte al vaglio degli organi competenti.

f. Segnalare all'Autorità Giudiziaria le presunte situazioni di violazione dei diritti e di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 L. n. 184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servzio (art. 331 c.p.p.).

g. Segnalare ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in uno specifico luogo (a titolo esemplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore
Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari competenti in materia di protezione dei diritti fondamentali dei minori.

h. Verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti, senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo,

convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore, prestando particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto.

i. Esprimere pareri non vincolanti, qualora lo ritenga opportuno, sul Piano di Zona, su atti a carattere generale che vedono coinvolto il Comune di Militello nell'ambito del Distretto D20, emessi in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione e su ogni altro atto a carattere generale che preveda azioni ed interventi per la tutela dei diritti e per lo sviluppo delle persone in età evolutiva.

j. Esprimere pareri non vincolanti, qualora lo ritenga opportuno, sulle proposte di regolamenti e, in generale, sugli atti di competenza comunale nelle materie indicate al punto i).

k. Suggerisce ai competenti organi dell'Amministrazione locale e centrale, presenti nel territorio cittadino, le iniziative e le raccomandazioni necessarie per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

l. Coordinare la propria attività con il Garante Nazionale, istituito con Legge n. 112/2011, e con il Garante Regionale, istituito con Legge regionale n. 47/2012.

Il Garante, infine, può richiedere alle amministrazioni competenti l'accesso a dati e informazioni ed anche visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità precedentemente concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.

Articolo 4
Forme di tutela

1. Chiunque può rivolgersi al Garante per segnalare violazioni dei diritti delle persone di minore età o situazioni di potenziale rischio di simili violazioni.

2. L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate nell'articolo 3, si configura come un luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, e persegue l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che, a qualsiasi titolo, si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza. È , inoltre, un luogo di elaborazione di un pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, operanti nel Comune nel settore dell' infanzia e dell'adolescenza. Tra i principali obiettivi vi sono: promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti e favorire lo scambio sui significati e sulle concezioni presenti nella città in ordine al rispetto dei diritti dell'infanzia.

3. Nella home page del sito istituzionale del Comune dovrà essere inserito uno spazio in cui indicare: il nominativo, i recapiti telefonici, le iniziative assunte e le relazioni semestrali di cui al successivo art. 5, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.L. 196/2003.

4. Il Garante organizza almeno due volte l' anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine, sia pubbliche sia private, impegnate nella promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e promuove azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i

diversi soggetti.

Articolo 5
Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre, riferisce al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale quanto rientra nelle loro competenze e ha la facoltà di avanzare proposte e suggerisce iniziative e interventi utili ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3.

Articolo 6
Trattamento economico

1. Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità, non tanto meno può richiedere il rimborso spese.

Articolo 7
Struttura e personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante sarà supportato o altrimenti assistito dal personale dell'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Militello.

Articolo 8
Istituzione della Giornata dei Diritti per l'infanzia e l'adolescenza

1. Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere politiche a favore dei minori è istituita la "Giornata dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza" che sarà celebrata il 20 novembre di ogni anno in occasione della "Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia".

Articolo 9
Privacy

1. Il Garante è tenuto al rispetto del Codice per la protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 e ss.mm. e ii.

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla ripubblicazione del Regolamento ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

(Città Metropolitana di Catania)

==========

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del Reg. Data 27-04-2021	OGGETTO: **Proposta per l'approvazione del Regolamento per la disciplina del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza .**

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 19:00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione "Ordinaria", regolarmente convocato nelle forme di legge, si è riunito in modalità "a distanza" tramite video-conferenza il Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Avvalendosi della possibilità concessa dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 l'art. 73, comma 1, il quale dispone che *"1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente",* ha emanato i suddetti criteri di trasparenza e tracciabilità, nonché le modalità operative, per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità video/audio conferenza, nelle more dell'adozione dell'apposito regolamento di C.C..;

- **Visti,** inoltre, l'art. 1, lett. d), punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020, che ha stabilito che nell'ambito delle PA le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Tale previsione è stata confermata da ultimo nell'art. 1, comma 9), lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020;

Invita il Segretario Generale a voler constatare la simultanea presenza in videoconferenza dei partecipanti all'adunanza.

Si dà atto, pertanto, affinché venga annotato all'odierno verbale, che risultano collegati in videoconferenza sulla piattaforma "ZOOM" i Sigg. Consiglieri Comunali di seguito elencati, i quali ne hanno avuto accesso mediante l'inserimento di una password fornita dal verbalizzante Segretario Generale nell'invito trasmesso via mail casella di posta elettronica di ognuno.

Risultano pertanto collegati in videoconferenza:

BARONE MARIA GEMMA TOSCA	P	CANTARELLA GINO	P
CANNATA GALANTE SALVATORE	P	LISCIANDRANO ANTONINO	P
DI MAIUTA MARIA CARLA SEBASTIANA	A	ASTORINA GIUSEPPE	P
CONIGLIONE ROSANNA	P	BASSO LA BIANCA ANTONELLA	A
GRECO GIUSEPPE	P	CONIGLIONE GIUSEPPE	P
MARCHESE ANGELO	P	Dambone Sessa Giuseppina	P

Assegnati 12; **In carica** 12 **Presenti** 10; **Assenti** 2

Presiede il sig. **CANTARELLA GINO** nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa CONSOLI TERESA con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Sono nominati scrutatori i sig.ri:

CANNATA GALANTE SALVATORE
CONIGLIONE ROSANNA
CONIGLIONE GIUSEPPE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di procedere all'approvazione del regolamento per la disciplina del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza,

SI PREMETTE quanto segue:

Il minore, in quanto soggetto in formazione, è titolare di diritti che gli ordinamenti interni devono non solo riconoscere, ma soprattutto garantire e promuovere.

Nel 1959, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione dei Diritti de fanciullo, primo documento internazioneale sulla protezione dei diritti dei bambini volto a proteggere la posizione dell'infanzia nel mondo.

Il documento più importante per l'attuazione dei diritti dei bambini è stato adottato nel 1989 dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite .

La data prescelta per la votazione finale non fu casuale, fu scelto , infatti il 20 novembre 1989, esattamente il 30° anniverasario della Dichiarazione sui Diritti del Fanciullo .

I rappresentanti di tutti gli Stati, riuniti nell'Assemblea Generale dell'ONU, approvarono all'unanimità il testo della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia, il primo patto internazionale interamente dedicato ai bambini e agli adolescenti. Il documento è molto importante perchè riconosce per la prima volta espressamente, che, anche i bambini, le bambine e gli adolescenti, sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti. Dal 1989 ad oggi tutti i Paesi del mondo, tranne gli Stati Uniti, si sono impegnati a rispettare e a far rispettare sul proprio territorio i principi generali ed i diritti fondamentali in essa contenuti.

L'Italia l' ha ratificata con la Legge n. 176 del 27 maggio 1994.

Nell'ottica di tutelare e promuovere i diritti delle persone di minore età, proclamati dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, l'Italia ha adottato la Legge 112 del 12 luglio 2011 che istituisce l'Autorità Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza .

L'art. 3 di detta legge attribuisce all'Autorità numerose competenze riconducibili a diverse azioni: ascolto e partecipazione, promozione e sensibilizzazione, collaborazione, elaborazione di proposte, pareri e raccomandazione.

Il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza è un organo monocratico e svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Egli non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

La L. R. n. 47 del 10/08/2012 istituisce l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, e l'Autorità Garante della Persona con Disabilità per la Regione Siciliana.

Ciò premesso

PRESO ATTO che il Garante nazionale ha già iniziato la sua opera, evidenziando la necessità di un significativo lavoro di raccordo tra i diversi soggetti istituzionali (nazionali, regionali e comunali) erogatori di numerosi servizi per minori e famiglie, al fine di assicurare una maggiore sinergia e garanzia dei loro diritti, in particolare sociali, assistenziali e socio-educativi;

VISTA la Deliberazione di G.M. n.24 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza".

CONSIDERATO che l'istituzione nel Comune di Militello in Val di Catania della figura del "Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza" consente di dare attuazione a quanto già previsto a livello nazionale dalla Legge 12 lugliuo 2011, n. 112 ed alivello regionale dalla Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 47, nonché a tutta la normativa di settore infra elencata:

la Convenzione sui diritti del famciullo di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991;

la Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gannaio 1996, resa esecutiva in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003;

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

la Legge n. 285/97 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunitàò per l'infanzia e l'adolescenza";

la Legge 451/97 istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;

la Legge n. 269/98 recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"

la Legge n. 154/01 recante "Norme contro la violenza nelle relazioni familiari;

il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 122 recante " Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (manovra economica 1 – Decreto anticrisi)";

la Costituzione Italiana:

. Art. 2. *"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;*

. Art. 30. *"E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la*

ricerca della paternità";

. Art. 31. *" La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo";*

VALUTATO per quanto sopra esposto, di istituire nel comune di Militello in Val di Catania la figura del Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza, che, in quanto entità autonoma, competente e ricompositiva di saperi, può diventare il soggetto promotore di conoscenze ed azioni orientate a garantire i diritti dei soggetti più fragili, attraverso un maggior grado di visibilità dei soggetti medesimi e dei relativi diritti, nonché mediante interventi specifici di tutela delle situazioni di maggior disagio, con ciò dando attuazione a quanto già previsto a livello nazionale dalla Legge 12 luglio 2011, n. 112 ed a livello regionale dalla Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 47;

CONSIDERATO che il Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza deve collaborare all'auopo con l'Area del Comune con particolare riferimento alle competenze inerenti i Servizi Sociali e la Pubblica Istruzione;

TENUTO CONTO che da sempre il Comune di Militello in Val di Catania è attento alle problematiche sociali ed alle tematiche inerenti la famiglia con particolare riferimento alle fasce deboli, nonché alla tutela dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza;

VISTO il Regolamento per la nomina e il funzionamento del "Garante dei diritti per l'infanzia e l'Adolescenza della città di Militello in Val di Catania, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale che si compone di n. 10 articoli;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa;

VISTI:

la Convenzione sui diritti del famciullo di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991;

la Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gannaio 1996, resa esecutiva in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003;

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

la Legge n. 285/97 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

la Legge n. 451/97 istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;

la Legge n. 269/98 recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"

la Legge n. 154/01 recante “Norme contro la violenza nelle relazioni familiari;

il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 122 recante “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (manovra economica 1 – Decreto anticrisi)”;

la Costituzione Italiana;

la Legge 12 luglio 2011, n. 112;

la Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 47;

lo Statuto Comunale;

il Dlgs 267/2000

PROPONE

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intende integralmente richiamata:

1. **di approvare** il Regolamento che istituisce la figura del “Garante dei diritti per l'infanzia e l'Adolescenza del comune di Militello in Val di Catania” e ne disciplina la nomina e i compiti, composto da n. 10 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.1) .
2. **di trasmettere** la presente proposta all'albo pretorio on line per la pubblicazione sul sito internet del Comune.
3. Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale n. 44/91.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta;

Vista la legge n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Viste le LL.RR. nn. 48/91 e 30/2000 e ss.mm.ii.;

Dato Atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri dei Responsabili:

- il Responsabile dell’Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

A voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare i punti 1, 2, 3 della superiore proposta.

Di demandare tutti gli atti conseguenti e consequenziali al Responsabile dell’Area per i provvedimenti di competenza.

Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto posto all'o.d.g. avente ad oggeto: **"Proposta per l'approvazione del Regolamento per la disciplina del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza".**

Chiesta ed ottenuta la parole intervengono:

ASSESSORE BARONE GEMMA: il regolamento per la disciplina del Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza, che questa sera è sottoposto al vaglio del Consiglio comunale, è volto all'istituzione, all'interno del Comune di Militello e alla regolamentazione della figura del garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza. Quest'organo, che si configura come un'autorità indipendente e la cui nomina è preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico, può diventare il soggetto promotore di azioni orientate a garantire la tutela dei soggetti più fragili. Segnatamente le funzioni che sono attribuite al Garante sono molteplici, sono indicate nell'articolo 3 che avete letto, e ricordiamo le più importanti, ovvero controllare l'applicazione e il rispetto in ambito comunale delle convenzioni e delle leggi che prevedono i diritti dei minori, nonché promuovere la partecipazione e l'ascolto dei bambini e degli adolescenti, segnalare all'autorità giudiziaria eventuali situazioni di violazioni dei diritti nonché di esclusione sociale di discriminazioni, in modo tale che si possa cercare di intervenire in maniera tempestiva e concreta, e ancora esprimere un parere sugli atti di competenza comunale e distrettuali relativi alla materia dell'infanzia, della famiglia, dell'istruzione. Per l'adempimento di questi compiti, Il Garante collabora con i servizi sociali che quotidianamente svolgono un ruolo, un compito prezioso per la nostra comunità. Dunque diciamo che, da questo, è in un certo senso evidente la ratio sottesa al regolamento, di cui stasera si discute, ravvisabile nel potenziamento di quelle che sono le risorse umane e gli strumenti che sono predisposti dall'ente per offrire una pregnante tutela ai minori, in particolare ai minori che vivono delle situazioni di difficoltà che indubbiamente e inevitabilmente sono acuite dalla pandemia. Quindi, con questo Regolamento si mira alla diffusione e alla promozione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, che sia basata sul riconoscimento del fanciullo come soggetto titolari di diritti, diritti che sono previsti da fonti nazionali e sovranazionali e che le istituzioni hanno il dovere di garantire. Quindi questa Amministrazione comunale, stasera, presenta questo regolamento al Consiglio, perché ritiene che la presenza del Garante che, giova ribadirlo, deve essere una persona di comprovata competenza ed esperienza nelle materie relative ai diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, possa contribuire alla concreta attuazione dei diritti dei fanciulli che meritano particolare attenzione da parte delle istituzioni politiche, specialmente in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Infine, è da sottolineare, in primo luogo, che questo regolamento ci consente di attuare in ambito comunale la legge 112/2011 e la legge regionale 47/2012, che istituiscono l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, rispettivamente in ambito nazionale e in ambito regionale. Alcuni Comuni, come il nostro, si sono già dotati ,altri si stanno dotando di questo regolamento, che rappresenta uno strumento indispensabile per fare rete fra l'autorità nazionale, l'autorità regionale e le autorità comunali, rete che possa portare all'individuazione di quelli che sono i problemi comuni, le soluzioni, e le azioni da porre in essere, per offrire una tutela ai soggetti più fragili.

CONSIGLIERE ASTORINA: stiamo parlando di un servizio, se tale può chiamarsi, che è già stato sperimentato da diversi anni in altre amministrazioni, e che in verità non ha dato i risultati che si attendevano, tant'è che solo in pochi Comuni è stato attuato. Comunque se l'ente ritiene di dotarsi di tale servizio che lo faccia, ma alcuni aspetti però del regolamento secondo me, vanno discussi. Premesso che il garante perché di questo parliamo, può essere chiunque purché sia laureato, e il garante deve essere colui che promuove, che suggerisce, invece in questo Regolamento il tono, se mi fate passare questo termine, è imperativo, pertanto, signor Presidente, io

avrei da proporre a questo Regolamento dei semplici emendamenti, e se me lo consente Presidente, io li espliciterei così:

1°- all'articolo 3, **lettera a** - il termine "**controllare**" va sostituito con "**vigilare**" proprio perché non deve essere imperativo.

2° all'articolo 3, **lettera h-** il termine "**controllare**" va sostituito con "**Verifica**".

3° all'articolo 3, **lettera K-** il termine "**indicare**" va sostituito con "**suggerisce**".

4° all'articolo 3, **Lettera M – va cassato**

5° all'articolo 5, il termine "**richiedere**" va sostituito con "**suggerire**".

6° all'articolo 6, dopo "**il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità**"- va aggiunto, "**non tanto meno può richiedere il rimborso spese**".

7° all'articolo 7, dopo la parola "**il Garante**" cassare:"**si avvale del personale dell'ufficio**" e inserire "**sarà supportato o altrimenti assistito dal personale dell'ufficio**".

ASSESSORE GEMMA BARONE: sostanzialmente si trova d'accordo con quanto proposto dal Consigliere Astorina.

Il Presidente passa alla votazione di tutti gli emendamenti così come proposti dal consiglieri Astorina.

Consiglieri presenti n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole resa per appello nominale, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, **APPROVA** tutti gli emendamenti così come proposti dal consigliere Astorina.

Successivamente,

Il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa così come emendata.

Consiglieri presenti n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi e la proposta degli emendamenti;

Visto l'esito della votazione degli emendamenti;

Vista la legge n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Viste le LL.RR. nn. 48/91 e 30/2000 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime favorevole resa per appello nominale, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, **APPROVA** , così come emendato, il sesto punto posto all'o.d.g. avente ad oggeto: **"Proposta per l'approvazione del Regolamento per la disciplina del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza".**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI **C.C:** N. 13 IN DATA 14-04-2021 AVENTE AD OGGETTO: "**Proposta per l'approvazione del Regolamento per la disciplina del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza .**"

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 23/12/2016 n. 30, si esprime parere di **Regolarità Tecnica**: **Favorevole**

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott. Agnello Rocco Salvatore

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 23/12/2016 n. 30, si esprime parere di **Regolarità Contabile**: **Favorevole**

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Pappalardo Annalisa

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to CANTARELLA GINO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to BARONE MARIA GEMMA TOSCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web – Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), al n. 641 del Registro di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, Lì 04-05-2021

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to LEONE PAOLINA

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Militello in Val di Catania, _____ _____

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del Comune (http://www.comunemilitello.it) per quindici giorni consecutivi

dal **04-05-2021** al **19-05-2021**

☒ È divenuta esecutiva il giorno **14-05-2021** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/91).

☐ È stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA